

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.P. N° 47 DEL 23/03/2005

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELL'A.S. N° 14 DEL 4/07/2016

PROVINCIA DI NUORO

STATUTO



PROVINCIALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia e Funzioni

1. La Provincia di Nuoro è l'ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme statutarie.
2. La Provincia di Nuoro rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo, conforma la propria attività ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati.
3. La Provincia esercita le funzioni ad essa conferite dalla Regione Sarda previo trasferimento del personale necessario e delle adeguate risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.

Art. 2

Territorio

La Provincia di Nuoro comprende le seguenti Regioni Storiche:

- NUORESE
- BARBAGIE: di Belvì, di Ollolai, di Bitti
- BARONIE
- MARGHINE
- MANDROLISAI
- OGLIASTRA

e i Comuni appresso indicati:

Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Cardedu, Desulo, Dorgali, Dualchi, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtellì, Gavoi, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sarule, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

1. Lo Statuto della Provincia la cui circoscrizione territoriale include una provincia soppressa prevede la costituzione di zone omogenee per l'esercizio su quel territorio, delle funzioni spettanti alle province.
2. L'Ogliastra, in quanto provincia soppressa, è costituita zona omogenea dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n° 2, quale ambito operativo dei servizi provinciali e come circoscrizione per l'elezione del Consiglio Provinciale.

Art. 3

Gonfalone e stemma

1. La Provincia ha uno stemma quale segno distintivo, nonché un gonfalone di cui fa uso nelle manifestazioni di interesse locale e nazionale per esprimere la partecipazione della Comunità rappresentata.
2. Lo stemma, sormontato da una corona color marron tempestata di pietre preziose con un ramo di leccio nella parte sinistra e di alloro nella parte destra, è diviso in due: nella parte bassa, su sfondo azzurro, risalta nella campagna verde un nuraghe dietro il quale sorge il sole; nella parte alta su sfondo grigio appare una catena montuosa ricoperta di verde sovrastata da un aquila nera dal volo abbassato.

3. E' riservato esclusivamente alla Provincia l'uso del gonfalone e dello stemma.
4. Il Presidente della Provincia può consentire l'uso del gonfalone e dello stemma ad altri enti e ad associazioni operanti nella circoscrizione.

Art. 4

Principi e Finalità

1. La Provincia, ispirando la propria azione all'ordinata convivenza sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei diritti dei singoli sulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcuna distinzione.
2. In particolare la Provincia opererà per:
 - a) Organizzare, mediante la programmazione di area vasta e l'azione di coordinamento, un assetto territoriale ed urbanistico ordinato e vivibile, che rispetti e valorizzi le caratteristiche e peculiarità delle varie zone e nel contempo le loro relazioni;
 - b) Superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto del lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni;
 - c) Promuovere un equilibrato sviluppo del territorio, tutelando e valorizzando le risorse ambientali e naturali;
 - d) Risanare e salvaguardare l'ambiente con una strategia volta a prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - e) Ridurre al minimo i danni causati dagli incendi estivi attraverso un'adeguata opera di intervento e di prevenzione;
 - f) La provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari e da ogni altro impianto di non comprovata sicurezza;
 - g) Promuovere, sulla base di finalità sociali, le iniziative dell'economia pubblica e privata con attenzione particolare allo sviluppo dell'associazionismo economico e di cooperazione;
 - h) Sostenere la realizzazione di un forte sistema , globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, ricercando la collaborazione delle organizzazioni del volontariato;
 - i) Avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra donne uomini nella comunità locale e perseguire il riequilibrio dei ruoli tra i generi nella società, anche garantendo adeguata rappresentanza nelle nomine delle Commissioni e degli organi istituzionali.
 - j) Favorire la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione alla vita sociale di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale, contrastando ogni forma di razzismo e promuovendo l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture; promuovere e realizzare politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di cittadinanza per gli stranieri, immigrati, esuli e rifugiati politici, anche in collaborazione con enti, e associazioni di volontariato operanti in tale ambito; rispettare le differenze e le diversità contrastando ogni pregiudizio ed assicurare il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro, intervenendo contro ogni forma di discriminazione;
 - k) La Provincia tutela e valorizza il patrimonio e l'identità etnica, linguistica e culturale della popolazione amministrata e ne promuove lo sviluppo ed il riconoscimento ad ogni livello istituzionale. A tal fine la Provincia applica il bilinguismo anche nella propria organizzazione;
 - l) Perseguire e promuovere la cultura dell'integrazione europea, favorendo i rapporti di cooperazione con gli stati e le realtà locali dell'Unione Europea;
3. Nell'interesse della comunità e per contribuire ad una sempre più alta qualità della vita, la Provincia si adopererà per garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e lo

sviluppo delle risorse culturali, ambientali e del paesaggio, ed assicurare la valorizzazione del patrimonio linguistico, monumentale e storico.

4. Assume i metodi della programmazione e del coordinamento e della cooperazione come elementi caratterizzanti della propria azione amministrativa.
 5. La Provincia di Nuoro, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi.
- A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
- La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 5

Sistemi d'intervento

1. La Provincia organizza le strutture allo scopo di realizzare l'efficienza degli uffici in base a criteri che assicurino la trasparenza ed individuino le responsabilità degli organi e del personale attraverso l'attuazione del principio della separazione dei ruoli di indirizzo e controllo che spettano agli organi elettivi, da quello di gestione amministrativa che competono alla struttura burocratica.
Nella gestione dei servizi la Provincia attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; individua gli standard rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta; favorisce forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti.
Attua la consultazione popolare, favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte amministrative anche attraverso lo strumento del "Bilancio Sociale".
2. In modo autonomo la Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La Provincia di Nuoro, nello spirito della carta europea delle autonomie locali ricerca, tramite gemellaggio o altra forma di relazioni permanenti con le città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

Art.6

Funzioni

1. La Provincia esercita le funzioni proprie, e quelle attribuite o delegate riguardanti il territorio e la comunità di competenza nei settori previsti dalla legge, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. La partecipazione, i servizi e gli uffici possono essere organizzati tramite i Circondari, ovvero d'intesa con i Comuni singoli od associati.

Art. 7

Pianificazione Urbanistica

Programmazione

1. Ai fini dell'attuazione organica e coordinata degli interventi nei settori indicati all'art. 19 del T.U. degli EE.LL., la Provincia adotta un programma generale di sviluppo che si articola in programmi annuali e pluriennali.

2. La Provincia, nell'ambito dell'attività di programmazione generale predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, in coordinamento con gli strumenti urbanistici dei Comuni e tenendo conto della legislazione e dei programmi regionali.
3. Ai fini del coordinamento e della approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni al piano territoriale di coordinamento.
4. I Comuni, le Comunità Montane e le altre amministrazioni pubbliche della Provincia, nell'esercizio delle rispettive competenze dovranno conformarsi al piano territoriale di coordinamento della Provincia.
5. La Provincia concorre con i Comuni alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 8

Principi generali sulla trasparenza

1. I rapporti della Provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.

TITOLO II

ORGANI DELLA PROVINCIA E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 9

Organi istituzionali

1. Sono organi della Provincia:
 - a) il Presidente della Provincia;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) il Presidente del Consiglio;
2. L'elezione, le attribuzioni, il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

SEZIONE I - Presidente della Provincia

Art. 10

Elezione

1. Il Presidente è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le vigenti disposizioni normative ed è componente del Consiglio Provinciale.

Art. 11

Attribuzioni e poteri

1. Il Presidente della Provincia:
 - a) rappresenta l'Ente ed è responsabile dell'amministrazione dello stesso;
 - b) nomina con apposito decreto controfirmato per accettazione dagli interessati, i componenti della Giunta, tra cui il Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
 - c) ha potere di revoca degli Assessori e dei relativi provvedimenti fornisce motivata comunicazione al Consiglio;
 - d) convoca e presiede la Giunta;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti in materia dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni;
 - f) definisce, con propri atti e direttive comunicati agli interessati le condizioni che consentono agli operatori di cui alla lett. e) di esercitare le rispettive attività e responsabilità gestionali;
 - g) sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio;
 - h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - i) emana le direttive per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità nella amministrazione complessiva dell'Ente;
 - j) rappresenta personalmente o provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alla designazione, e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti,

aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio, assicurando una presenza adeguata di entrambi i generi;

k) stipula gli accordi di programma;

l) ha facoltà di delegare singole materie e la firma di atti; esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente della Provincia o gli Assessori da esso delegati devono rispondere entro un termine di trenta giorni alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità indicate nel regolamento sulla organizzazione del Consiglio.

Art. 12

Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica per:

a) impedimento permanente;

b) rimozione;

c) decadenza;

d) decesso;

e) dimissioni;

2. In tali casi decade anche la Giunta ed ha luogo lo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi di cui alle lettere a) – b) – c) – d) il Consiglio e la Giunta, pur decaduti, rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente e, in tale periodo, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

4. In caso di dimissioni, contestualmente allo scioglimento del Consiglio, si provvede alla nomina di un commissario.

5. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio che informa il Consiglio stesso entro dieci giorni nonché l'autorità competente a promuovere lo scioglimento.

6. Contemporaneamente le stesse dimissioni sono consegnate in copia al Segretario Generale della Provincia.

7. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono irrevocabili e producono gli effetti di cui ai commi 2 e 4 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio o dal loro annuncio diretto in Consiglio.

Art. 13

Vicepresidente

1. Il Presidente della Provincia nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo.

2. In caso di vacanza della carica, assenza od impedimento del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

SEZIONE II - Consiglio

Art. 14

Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo politico amministrativo e di controllo sulla gestione e sulla rispondenza dei piani e dei programmi. L'elezione e la durata del Consiglio Provinciale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa e viene dotato di servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite necessari per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle dei Gruppi Consiliari. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità di fornitura e di gestione delle risorse attribuite.

Art. 14/bis

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza per definire l'indirizzo politico-amministrativo della Provincia, in coerenza con le linee di Governo contenute nel documento programmatico presentato dal Presidente della Provincia e discusso, integrato ed approvato dal Consiglio.
2. Il Consiglio Provinciale esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi adottati ed in generale sull'attività della Provincia, anche avvalendosi delle proprie commissioni, attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni e periodiche relazioni della Giunta al Consiglio, avvalendosi altresì della collaborazione del Collegio dei Revisori;
3. Il Consiglio adotta il Regolamento per la propria organizzazione e funzionamento e per la gestione delle dotazioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari;
4. Il Consiglio nomina, anche nel proprio seno, i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nei casi previsti dalla legge, garantendo una presenza adeguata di entrambi i generi.

Art. 15

Prima adunanza

1. Il Consiglio è convocato in prima adunanza dal Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. In tale adunanza il Consiglio raccoglie il giuramento del Presidente della Provincia di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. La seduta è presieduta dal Presidente della Provincia fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio, prima della trattazione di qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Presidente, e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, disponendo le eventuali surrogazioni.
4. Successivamente il Consiglio elegge il proprio Presidente e due Vicepresidenti e prende atto della composizione della Giunta

Art. 16

Indirizzi di governo

1. Entro trenta giorni dalla prima adunanza il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il corso del mandato. Si procede pertanto alla discussione della proposta.
2. Ove gli adempimenti di cui al comma precedente non abbiano a concludersi nel corso della seduta, il Consiglio è riconvocato entro otto giorni.
3. La mancata approvazione degli indirizzi generali di governo ovvero la approvazione, senza l'adesione del Presidente della Provincia, di indirizzi difformi da quelli sottoposti alla discussione non produce alcuno effetto di decadenza e comporta che il Presidente stesso ripresenti una propria proposta ad una apposita successiva seduta consiliare. Tale seduta è convocata entro quindici giorni da quella precedente.

4. Gli indirizzi generali proposti dal Presidente della Provincia ed approvati dal Consiglio in apposito documento costituiscono riferimento programmatico per l'attività degli organi istituzionali dell'Ente.
5. I Bilanci annuali e triennali e la relazione previsionale e programmatica devono essere coerenti con le indicazioni del documento programmatico.

Art. 17

Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti

1. Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio sono eletti fra i Consiglieri provinciali con due distinte votazioni.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio la votazione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea. Se dopo il primo scrutinio la votazione è rimasta infruttuosa, nella seconda votazione è eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.
3. I Vicepresidenti, di cui uno espressione dell'opposizione consiliare, sono eletti con un'unica scheda e con voto limitato a uno. Risultano eletti i due Consiglieri che riportano il maggiore numero di voti.
4. Il Presidente e i Vicepresidenti possono essere revocati anche singolarmente con mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Provinciale e votata favorevolmente dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, integrati dal Presidente della Provincia.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Vicepresidente sono, una volta presentate per iscritto al Consiglio, irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e acquistano efficacia dall'elezione del nuovo Presidente e del Vicepresidente da effettuarsi entro 20 giorni dalla loro presentazione.

Art. 18

Competenze e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente:
 - a) predispone, sentita la Conferenza dei Capigruppo, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze comunicatigli per iscritto o in forma verbale dal Presidente della Provincia, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal regolamento;
 - b) convoca e presiede le riunioni consiliari e la Conferenza dei Capigruppo;
 - c) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni, operando perché l'azione amministrativa non abbia a risentire ritardi e rallentamenti;
 - d) fissa la data delle riunioni del Consiglio d'intesa con il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo;
 - e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;
 - f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere e di limitare l'accesso al pubblico;
 - g) accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano munite dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.
2. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con la carica di Capogruppo e di Presidente di Commissione Consiliare.

3. Il Presidente, nell'adempimento delle sue funzioni, utilizzando le prerogative ed i poteri della sua carica, assicura che il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento dei suoi lavori avvengano nel rispetto del regolamento e dei diritti di ogni Consigliere e siano finalizzati al buon andamento della attività amministrativa della Provincia.

Art. 19

Vicepresidenti ed ufficio di presidenza

1. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento temporaneo e collaborano con quest'ultimo nell'espletamento dei compiti ad esso affidati dallo Statuto e dal regolamento.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti e in caso di parità da quello più anziano di età.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo di entrambi i Vicepresidenti, le funzioni vicarie del Presidente vengono assunte dal Consigliere anziano.
4. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza del Consiglio, cui è demandato il compito di predisporre, tenuto conto delle richieste del Presidente della Provincia, della Conferenza dei Capigruppo e delle esigenze della attività dell'Ente, il calendario dei lavori del Consiglio stesso ed al quale è rimessa la composizione degli eventuali contrasti con i Consiglieri, i Capigruppo ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari in ordine al funzionamento ed alla attività dell'organo e delle sue articolazioni funzionali.
5. Spetta, altresì, all'ufficio di presidenza di pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del regolamento, sentito il parere del Segretario Generale.
6. In caso di diversità di opinioni, da farsi constare nel verbale delle riunioni dell'ufficio di presidenza, prevale il parere del Presidente.
7. Al Presidente del Consiglio spettano le indennità previste dalla legge per gli Assessori Provinciali.
8. Per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza ai partecipanti spetta l'indennità di presenza prevista per i Consiglieri Provinciali.

Art. 20

Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri.
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi e nominano al loro interno un Capogruppo. In mancanza di nomina, le funzioni di capogruppo sono svolte dal più anziano tra i Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I Consiglieri secondo quanto previsto dalla legge, percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari regolarmente costituite e possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.
3. I Consiglieri Provinciali, unitamente al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al Segretario Generale ed ai Dirigenti, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.
4. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa o penale nei confronti di un suo Consigliere, del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, degli Assessori, del Segretario Generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi

all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dall'assistito tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

5. I Consiglieri, che non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica, previa comunicazione da parte del Presidente del Consiglio. Il Consigliere decade altresì allorché non intervenga, senza giustificato motivo, al 50% delle sedute del Consiglio svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza è pronunciata dal consiglio.

Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o presentare giustificazioni per iscritto.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio delibera definitivamente.

La deliberazione deve essere, nei tre giorni successivi, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere che sia stato dichiarato decaduto.

A cura dell'ufficio di Presidenza del Consiglio è reso pubblico semestralmente l'elenco delle presenze dei Consiglieri alle sedute tenute dal Consiglio Provinciale.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate su iniziativa del Presidente del Consiglio.

Art. 21

Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che, tra gli eletti, ha riportato la maggior cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza), con l'esclusione del Presidente della Provincia e dei candidati alla carica di Presidente proclamati Consiglieri.

Art. 22

Dimissioni

1. Le dimissioni del Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono rassegnate per iscritto e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio adotta la deliberazione di surrogazione entro 10 giorni dalla data delle dimissioni. Il Presidente del Consiglio, prima che si proceda alla surroga, da lettura delle dimissioni all'Assemblea.

Art. 23

Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono gli strumenti politici ed organizzativi che riuniscono i Consiglieri Provinciali in base all'appartenenza di ciascuno di essi alle liste di sostegno ai diversi candidati alla presidenza della Provincia. Essi organizzano il raccordo tra i Consiglieri e la popolazione.
2. Ciascun gruppo elegge al suo interno il Presidente. In mancanza di tale elezione è considerato Presidente il Consigliere anziano ai sensi del precedente art.21.
3. I Consiglieri che eventualmente decidessero di non appartenere più al gruppo d'origine o ad altro dei gruppi esistenti, si organizzano nel gruppo misto che deve essere costituito da almeno due Consiglieri.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi, le risorse, gli spazi e i servizi per lo svolgimento della loro attività in relazione alla loro consistenza numerica.

Art. 24

Organizzazione del Consiglio e regolamento interno

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento interno.
2. Il regolamento interno è adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. I singoli articoli e gli emendamenti sono votati a maggioranza semplice.
3. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute la maggioranza assoluta sul complesso del regolamento non sia stata raggiunta, il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza semplice.
4. In particolare il regolamento disciplina:
 - a) la costituzione, i diritti e la dotazione strumentale e di risorse dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito nel 4° comma del precedente art. 23;
 - b) il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo;
 - c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle Commissioni Consiliari;
 - d) i casi in cui, per motivi di ordine pubblico o di tutela della riservatezza di persone fisiche o giuridiche o enti, le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
 - e) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
 - f) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - g) la presenza degli Assessori al Consiglio stesso e la loro partecipazione ai lavori del dibattito consiliare;

Art. 25

Sessioni

1. Il Consiglio Provinciale articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 26

Funzionamento del Consiglio

1. Nel Consiglio Provinciale oltre alla lingua italiana può essere usata la lingua sarda, anche nelle diverse parlate locali, scritta o orale. In ogni caso la redazione del processo verbale verrà effettuata in lingua italiana.
2. In prima convocazione il Consiglio Provinciale può deliberare validamente in presenza di un numero di Consiglieri non inferiore alla metà di quello assegnato.
3. In seconda convocazione il Consiglio Provinciale, con la presenza di almeno dieci Consiglieri può validamente deliberare su ogni argomento di propria competenza con esclusione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti.

Art. 27

Commissione consiliare di controllo e garanzia

1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo e garanzia è istituita una apposita Commissione consiliare permanente il cui Presidente è eletto di diritto tra i Consiglieri dell'opposizione.

Art. 28

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Provinciale è convocato in una data compresa nei trenta giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare gli indirizzi in base ai quali il Presidente procede alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni e società.

SEZIONE III - GIUNTA

Art. 29

Composizione

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da otto Assessori, garantendo la presenza adeguata di entrambi i generi.
2. Possono essere nominati Assessori i cittadini che abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale. Il Consigliere nominato Assessore cessa automaticamente dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina a componente della Giunta.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere ulteriormente nominato Assessore nel mandato successivo.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio con facoltà di parola, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum per la validità dell'adunanza. Essi, su incarico del Presidente della Provincia, relazionano sulle proposte che sono state iscritte all'ordine del giorno e che concernono le materie ad essi delegate e rispondono alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo che riguardano i rispettivi campi di attività.
5. La parola è concessa agli Assessori dal Presidente del Consiglio secondo le modalità in vigore per i Consiglieri.

Art. 29/bis

Pubblicazione atti di Giunta

1. Contestualmente all'affissione all'albo, le delibere adottate dalla Giunta, sono trasmesse ai Capigruppo Consiliari.
1. Copia delle deliberazioni è messa a disposizione dei consiglieri tramite la rete informatica dell'Ente.

Art. 30

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nella amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa collabora, altresì, con il Presidente nella attuazione degli indirizzi generali e politico - amministrativi del Consiglio.
2. L'attività complessiva della Giunta è rivolta anche a perseguire l'innovazione, lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi, nonché le modalità integrate, tecnologiche ed organizzative per predisporre ed erogare tali servizi in modo efficiente, efficace ed adeguato ai bisogni della collettività.
3. La Giunta coadiuva, inoltre, il Presidente:
 - nella definizione, per ciascuna attività della Provincia, degli obiettivi generali ed analitici da assegnare alla responsabilità gestionale dei dirigenti;

- nel controllare il perseguimento di tali obiettivi e nel verificare l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti operativi adottati;
 - nel predisporre le direttive per la correzione degli scostamenti dai risultati attesi;
 - nell'assicurare impulso e sostegno per il potenziamento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della attività complessiva dell'ente;
4. La Giunta adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i regolamenti sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.
 5. La Giunta adotta il piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio ed in conformità all'art. 169 del T.U. degli EE.LL. e successive modificazioni e integrazioni.
 6. La Giunta compie, comunque, gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano, per disposizione legislativa, di Statuto o di regolamento, nelle competenze del Presidente della Provincia, del Segretario Generale o dei Dirigenti.

Art. 31

Funzionamento

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del Presidente.
3. Il Presidente, in qualsiasi momento, può modificare l'attribuzione degli incarichi agli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta può riunirsi e deliberare validamente anche prima dell'insediamento del Consiglio previsto dall'art. 15 per assicurare la normale amministrazione e in caso d'urgenza.

Art. 32

Cessazione della carica di Assessore

1. Gli assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per decesso, dimissioni, rimozione per revoca disposta dal Presidente della Provincia, per la perdita dei requisiti di legge.
1. Le dimissioni devono essere presentate al protocollo e sono immediatamente operanti e devono avere il requisito della certezza nelle forme indicate dalla legge.
2. La revoca della carica degli Assessori è disposta dal Presidente della Provincia in forma scritta e notificata alla persona interessata.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
3. La mozione di sfiducia, rivolta al Presidente ed alla Giunta, è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, ed è consegnata al Presidente del Consiglio che provvede a metterla in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il Presidente del Consiglio provvede ad informare immediatamente l'autorità competente a decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e a nominare un commissario ai sensi di legge.

SEZIONE IV - PUBBLICITA' DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEI CANDIDATI

Art. 34

Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro dieci giorni dalla presentazione dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere Provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia, ciascun concorrente, direttamente o per tramite del proprio delegato, e ciascun gruppo, con riferimento ad ogni singolo candidato, presentano al Segretario Generale della Provincia dichiarazioni scritte contenenti le previsioni delle spese per la campagna elettorale, ivi comprese le quote eventualmente a carico dei partiti di appartenenza o di altri soggetti.
2. Le spese da considerare come riferibili alla campagna elettorale sono quelle ricomprese nella tipologia elencata dalla legge che disciplina la stessa materia per le elezioni nel Parlamento della Repubblica.
3. Ogni dichiarazione preventiva è pubblicata, a cura del Segretario Generale o di altro Dirigente da lui incaricato, all'albo pretorio della Provincia, ove rimane esposta dal giorno successivo alla sua presentazione sino al termine della pubblicazione del rendiconto finale delle spese elettorali sostenute.
4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale i soggetti indicati al comma 1 presentano al Segretario Generale, per le spese elettorali direttamente od indirettamente sostenute, specifico rendiconto che è pubblicato all'albo pretorio per quarantacinque giorni consecutivi dalla data della sua presentazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

SEZIONE I

Art. 35

Principi organizzatori

1. L'organizzazione amministrativa della Provincia si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza ed è funzionalmente strutturata in modo da assicurare la programmazione ed organizzazione del lavoro per obiettivi, la chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità al fine di conseguire la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse della azione amministrativa.
2. Lo svolgimento della azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico - amministrativo e di controllo, che compete agli organi istituzionali della Provincia, dalla conseguente funzione gestionale, che spetta ai Dirigenti ed all'intero apparato esecutivo. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nella adozione dei provvedimenti a contenuto politico - amministrativo e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nell'esercizio delle verifiche sulla adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguenti; la seconda si esplica nella attività finanziaria, tecnica ed amministrativa complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi istituzionali.
3. La Provincia sviluppa, attraverso idonei strumenti e metodologie, un adeguato sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico/gestionali, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'attività svolta, la valutazione dell'operato dirigenziale ed il perseguimento dei piani e dei programmi stabiliti dagli organi politici
4. La Provincia riconosce l'istituto della mobilità quale strumento utile per conseguire nella propria struttura organizzativa, anche attraverso la valorizzazione delle professionalità, una allocazione ed un impiego ottimali delle risorse umane.

Art. 36

Organizzazione

1. L'organizzazione amministrativa della Provincia è ordinata secondo i seguenti criteri:
 - a) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e attribuzione, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva del medesimo ad una unica unità organizzativa, anche quando allo svolgimento del procedimento stesso sono tenuti a partecipare, per competenze specifiche e settoriali, soggetti od unità organizzative diverse;
 - b) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze di funzionamento degli organi istituzionali e dell'utenza nonché con gli altri parametri indicati dalla legge;
 - c) responsabilizzazione e collaborazione di tutto il personale nel conseguimento dei risultati della attività lavorativa;
 - d) flessibilità nella organizzazione operativa e nella gestione delle risorse umane, da conseguirsi anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale.
2. Con riferimento ai principi elencati nell'art.35 e ai criteri specificati nel comma 1, la Provincia definisce la propria struttura operativa articolandola in unità organizzative

di diversa complessità e dimensione in base ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità gestionale e secondo i principi di responsabilità e professionalità.

Art. 37

Rapporto di lavoro

1. La Provincia, considerando il lavoro del proprio personale risorsa essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità; garantisce equità nella valutazione dell'apporto dei singoli dipendenti al raggiungimento degli obiettivi; riconosce nel confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori uno strumento indispensabile di verifica del processo di adeguamento della organizzazione.
2. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, rimuove ogni ostacolo all'accesso al lavoro, ai percorsi formativi e allo sviluppo delle posizioni professionali, anche in applicazione dei principi contenuti nelle politiche di pari opportunità.

Art. 38

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è definito con l'adozione, da parte della Giunta, di appositi regolamenti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

SEZIONE II

Art. 39

Direttore Generale

1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. La durata dell'incarico del Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Lo stesso può essere revocato anzitempo dal Presidente, previa deliberazione della Giunta.
3. Nel caso in cui il Presidente non si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario della Provincia.

Art. 40

Segretario Generale

1. La Provincia ha un Segretario Generale titolare, nominato dal Presidente da cui dipende funzionalmente, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del T.U. degli EE.LL.
2. La nomina ha una durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato, il quale può revocarlo, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e delle sue articolazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale.
5. Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.

Art. 41

Competenze dei dirigenti

1. I Dirigenti della Provincia, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e nell'espletamento degli incarichi ricevuti, collaborano con gli organi politici alla predisposizione del programma di attività e del relativo budget ed alla verifica della sua progressiva attuazione. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo, ed è riconosciuto a tal fine un autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. La Giunta disciplina i criteri per l'esercizio dei poteri di spesa dei dirigenti ed assegna a ciascuno di essi appositi budget, sulla base del piano esecutivo di gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.
3. I Dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa svolta e della gestione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi affidati, nonché dei relativi risultati.
4. Sulla base degli atti di indirizzo e programmazione del Consiglio e della Giunta, spetta ai dirigenti lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge e l'attuazione dei progetti di attività e di lavori adottati dalla Giunta.
5. I Dirigenti, per specifiche ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate, nell'ambito degli uffici ad essi affidati
6. I Dirigenti conseguentemente all'atto di nomina del legale, hanno il potere di conciliare e transigere, a seguito di decisione dell'Amministrazione, di promuovere e resistere alle liti
7. Gli atti dei Dirigenti sono registrati e raccolti in ordine cronologico.

Art.41/bis

Rapporti a tempo determinato

1. Il Presidente della Provincia, può provvedere, secondo la disciplina dettata dal Regolamento, sentito il parere della Giunta, alla copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante la costituzione di contratti a tempo determinato.
2. Detti contratti sono di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato e non possono superare il 5% della dotazione organica dei dirigenti.
3. Il Presidente può altresì provvedere, secondo i criteri e le modalità dettate dal regolamento di organizzazione e nei limiti di legge, ed al di fuori della dotazione organica, alla definizione di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

Art. 42

Controlli Interni

1. L'Amministrazione Provinciale sviluppa un sistema di controlli interni al fine di:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la correttezza dell'azione amministrativa;

- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed un adeguato rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale;
 - d) valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di programmazione e di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
2. Apposito regolamento di organizzazione, determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo

Art. 43

Controllo sugli atti

1. Il Controllo sugli atti permane esclusivamente nei casi di incompetenza dell'organo o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio e su domanda di almeno 2 consiglieri provinciali con richiesta scritta e motivata, entro 10 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. Tali richieste dovranno essere presentate al Segretario Generale dell'Ente che è tenuto a trasmetterle entro 5 giorni al Servizio Territoriale degli Enti Locali competente per territorio.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

IL DIFENSORE CIVICO

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 44

Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. La Provincia, ai fini di favorire il concorso dei cittadini all'attività politico amministrativa, valorizza le libere forme associative, promuove organismi di partecipazione popolare ed adotta le più opportune forme di consultazione delle organizzazioni sociali, culturali e del volontariato. Il Regolamento garantisce la presenza nelle consulte di rappresentanti delle libere forme associative.
2. La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante programmi di intervento in convenzione con i comuni, per la concessione di concorsi e contributi, a favore delle associazioni che operano in ambito provinciale e sovra comunale nei settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente. Il Regolamento determina le modalità di concessione dei benefici economici.
3. Al fine di favorire il riequilibrio delle rappresentanze, la valorizzazione dell'esperienza delle associazioni femminili, una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente e delle associazioni, è costituita la Commissione per le Pari Opportunità.

Art. 45

Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. La Provincia garantisce il diritto all'informazione sulla attività, programmi e progetti mediante adeguati strumenti di comunicazione.
1. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
1. Il regolamento:
 - a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi anche con mezzi informatici;
 - b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;
 - c) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini, con sezioni distaccate;

Art. 46

Consultazioni, Petizioni, Proposte

1. La Provincia attua forme di consultazione, mediante assemblee o altro mezzo idoneo, dei Cittadini italiani, dell'Unione Europea e degli stranieri, iscritti all'anagrafe dei residenti nei comuni del territorio provinciale interessato, in merito agli indirizzi politico-amministrativi inerenti lo svolgimento di una funzione o la gestione di un servizio o di un bene pubblico.
2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con enti ed Associazioni rappresentative di interessi attinenti le funzioni provinciali. Il Regolamento determina la composizione, le funzioni e le modalità operative delle Consulte.

3. I residenti, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia petizioni o proposte per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'interno del territorio provinciale o sue parti. La Provincia è tenuta a pronunciarsi e dare risposta entro il termine previsto dal regolamento.

Art. 47

Referendum consultivo o abrogativo

1. Il Presidente della Provincia indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedano il Consiglio Provinciale, con i 2/3 dei suoi componenti, ovvero il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di Nuoro ovvero almeno 5 Consigli Comunali che rappresentino comunque il 5% della popolazione residente nella Provincia.
2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo le proposte di revisione dello statuto, gli atti che incidono negativamente sulle minoranze e gli atti rientranti nelle materie indicate nel Regolamento.
3. Non possono, inoltre, essere sottoposti a referendum abrogativo, i provvedimenti:
 - a) Concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza della Provincia ma richiedano l'azione integrata di altre Amministrazioni Provinciali, regionali o statali;
 - b) Concernenti tributi, tariffe o bilanci;
 - c) Concernenti l'adozione di strumenti urbanistici e di progetti definitivi di opere pubbliche;
 - d) Di nomina, designazione o revoca di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni;
 - e) Relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi;
 - f) Relativi ad atti interni;
4. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri; a tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previste dal Regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie; il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.
5. Prima della raccolta delle firme, la proposta di referendum consultivo e abrogativo è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato tecnico di garanti eletto dal Consiglio Provinciale che lo ha eletto, ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico amministrativa, l'imparzialità e la indipendenza dagli organi di governo della Provincia di Nuoro.
6. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo sia stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Provinciale è tenuto a deliberare in merito, conformandosi all'esito della consultazione o disponendo diversamente, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.
7. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Provinciale, quali petizioni.
8. Nel regolamento sono determinati i criteri di formulazione del quesito, le modalità della raccolta e la autenticazione delle firme, e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 48

Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico Provinciale.

2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia e di aziende speciali e istituzioni da essa dipendenti, nonché di società di capitali di cui la Provincia detenga quote.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, entro sei mesi dall'insediamento, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale e comunque fino all'elezione del successore. Decade in caso di scioglimento anticipato del Consiglio e non è immediatamente rieleggibile se ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi.
4. Esercita le sue funzioni in piena autonomia e ha diritto di ottenere dagli e dagli uffici tutte le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore Civico relaziona al Consiglio provinciale sull'attività svolta e presenta le disfunzioni rilevate. Per casi importanti od urgenti può inviare relazione al Consiglio in qualsiasi momento.
6. La relazione annuale del Difensore Civico va pubblicata, omettendo riferimenti nominativi a persone, e diffusa nel territorio provinciale agli enti locali, enti, istituzioni ed agli organi d'informazione.
7. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato soltanto per gravi, e ripetute, violazioni di legge, ovvero per accertata inefficienza. La proposta di revoca deve ottenere la stessa maggioranza richiesta per la nomina.
8. Il Difensore Civico decade di diritto qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
9. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale ed è dotato delle risorse finanziarie, strutture operative, personale e locali necessari per il buon funzionamento dell'istituto.
10. Al Difensore Civico spetta una indennità mensile, oltre il rimborso spese come per gli Amministratori Provinciali, determinata nella deliberazione di nomina, dal Consiglio Provinciale in misura non superiore all'indennità di carica spettante agli Assessori Provinciali.
11. Il Regolamento per l'ufficio del Difensore Civico detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dello stesso.

Art. 49

Procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo sono riconosciuti tutti gli interessi inerenti al provvedimento, siano essi diritti soggettivi o interessi legittimi.
2. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire.
3. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
5. La Provincia non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.
6. Il regolamento disciplina i modi e le forme del procedimento amministrativo.

TITOLO V

SERVIZI

SEZIONE I - Principi

Art. 50

Forme di organizzazione

1. La Provincia gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza ed economicità, ricercando la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.
2. La scelta dei modi di gestione dei servizi è effettuata, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni e previa valutazione comparativa, tra le seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in appalto o in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di Azienda speciale;
 - d) a mezzo di Istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni;
 - f) a mezzo di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
3. La Provincia gestisce i servizi pubblici anche tramite convenzione con altri enti locali o per mezzo di consorzi.
4. Ogni qualvolta ricorrano le condizioni normative, tecniche ed economiche, nella gestione dei servizi la Provincia privilegia le forme della società di capitali e della concessione alle imprese cooperative e a quelle private, riservando ai propri uffici funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica.
5. Nell'organizzazione dei servizi sono, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. La Provincia, fuori dei casi di gestione dei servizi pubblici locali, può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali usufruisca anche la popolazione della provincia.

SEZIONE II - Azienda speciale

Art. 51

Azienda speciale

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale la Provincia può costituire una o più Aziende speciali.
2. L'Azienda speciale è ente strumentale della Provincia dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale.
3. La costituzione dell'Azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazione del Consiglio con la quale si approva lo Statuto aziendale ed il piano tecnico - finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'Azienda.
4. L'Azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Lo Statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda.

Art. 52
Organi dell'Azienda

1. Organi dell'Azienda speciale sono:
 - a) il Consiglio d'Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.

Art. 53
Presidente e Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale è composto dal Presidente e da due membri.
Nel caso in cui l'organismo sia partecipato da altri Enti, questo numero può essere aumentato fino a un massimo di 6 (sei).
2. La nomina dei predetti componenti spetta al Presidente della Provincia, che vi provvede con appositi decreti in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni e tenendo conto che tali amministratori, oltre a possedere gli altri requisiti di legge, abbiano anche specifica competenza tecnica ed amministrativa da esplicitare nell'atto di nomina.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Presidente della Provincia che l'ha nominato.
4. La revoca del Presidente e dei singoli Consiglieri di Amministrazione nonché lo scioglimento del Consiglio sono disposti dal Presidente della Provincia con provvedimenti motivati.
5. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede entro quindici giorni il Presidente.
6. Contemporaneamente all'atto con il quale decreta lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Provincia provvede alla sua ricostituzione.

Art. 54
Rappresentanza e responsabilità gestionale

1. Il Presidente rappresenta l'Azienda nei rapporti con la Provincia, con gli altri enti locali e di fronte ai terzi.
2. La rappresentanza legale dell'Azienda compete al Direttore che agisce e resiste in nome e per conto dell'Azienda stessa con le autorizzazioni previste dalla legge.
3. La responsabilità gestionale dell'Azienda compete al Direttore.

SEZIONE III - Istituzione

Art. 55
Istituzione dei servizi sociali

1. La Provincia, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire apposita Istituzione.
2. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.
3. L'istituzione è costituita con deliberazione del Consiglio che ne individua le competenze.

Art. 56
Organi dell'Istituzione

1. Sono Organi dell'Istituzione:
 - a) il Consiglio d'Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione, che è composto dal Presidente e da due membri, dura in carica quanto il Presidente della Provincia che l'ha nominato.
Nel caso in cui l'organismo sia partecipato da altri Enti, questo numero può essere aumentato fino a un massimo di 6.
3. La nomina dei predetti componenti spetta al Presidente della Provincia, che vi provvede con appositi decreti in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni e tenendo conto che tali amministratori, oltre a possedere gli altri requisiti di legge, abbiano anche specifica competenza tecnica ed amministrativa da esplicitare nell'atto di nomina.
4. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'Istituzione, è nominato dal Presidente della Provincia per un periodo di tre anni e può essere riconfermato. Viene scelto tra i dipendenti della Provincia ovvero nominato per concorso pubblico o mediante scelta diretta mediante conferimento di incarico per un triennio.
5. La revoca del Presidente e dei singoli Consiglieri di amministrazione nonché lo scioglimento del Consiglio sono disposti dal Presidente della Provincia con provvedimenti motivati.
6. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede entro quindici giorni il Presidente.
7. Contemporaneamente all'atto con il quale decreta lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Provincia provvede alla sua ricostituzione.

Art. 57
Costituzione e funzionamento dell'Istituzione

1. La Provincia con delibera di costituzione dell'Istituzione:
 - a) determina le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione;
 - b) conferisce il capitale di dotazione;
 - c) approva un apposito regolamento sull'ordinamento interno e sul funzionamento dell'Istituzione e dei suoi organi, sull'erogazione dei servizi e su quant'altro concerne la struttura della Istituzione stessa;
 - d) individua la dotazione di personale da assegnare all'Istituzione.
2. L'Istituzione informa la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
3. La contabilità dell'Istituzione è disciplinata dal regolamento di contabilità della Provincia.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

SEZIONE IV

Forme associative e di cooperazione e accordi di programma

Art. 58

Convenzioni

1. La Provincia favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine può stipulare apposite convenzioni.
2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59

Consorzi

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altre Province, Comuni ed altri enti un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consiglio Provinciale approva lo Statuto del Consorzio e la relativa convenzione.
3. Il Presidente della Provincia o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio.

Art. 60

Accordi di programma

1. La Provincia stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti.
2. Nell'accordo sono stabilite le modalità di attuazione, il finanziamento dell'intervento ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

TITOLO VI

ORDINAMENTO TERRITORIALE INFRAPROVINCIALE

Art. 61 Circondari

1. In relazione alla particolare conformazione territoriale e socio-economica ed al fine di corrispondere alle esigenze economiche, sociali ed alle tradizioni culturali della comunità locale e per meglio tutelare le specifiche caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche, il territorio provinciale è suddiviso in circondari.
2. L'apposito Regolamento provvederà alla individuazione e delimitazione degli ambiti territoriali del circondario.

Art. 62 Finalità e compiti

1. Il Circondario costituisce il livello organizzativo e di articolazione funzionale della Provincia nel territorio, ove sono collocati servizi e uffici che si ritenga utile decentrare. Tale riequilibrio sul territorio ha lo scopo di agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi, di garantire un più positivo rapporto con la comunità provinciale e un effettivo esercizio della partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane alla programmazione provinciale e regionale.
2. Nel Circondario la Provincia attiva la gestione delle funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale e la formazione di programmi pluriennali. La Provincia svolge la funzione di indirizzo e coordinamento programmatico assicurando la necessaria armonizzazione tra le diverse aree, nonché di adozione del piano territoriale di coordinamento e di programmi annuali e pluriennali.
3. Fatte salve le attribuzioni di cui al comma precedente, nei Circondari sono di norma organizzati:
 - a) il decentramento di uffici e servizi per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite e delegate;
 - b) l'accesso dei cittadini agli atti e informazioni;
 - c) il sostegno tecnico e amministrativo agli Enti Locali.

Art. 63 Collaborazione fra enti

1. La Provincia predispone ed attua forme di collaborazione con altri enti territoriali e non territoriali operanti nella circoscrizione provinciale, con la Regione e con lo Stato. In particolare la Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia assume come metodo la consultazione permanente dei Comuni della propria circoscrizione.
3. La Provincia utilizza sia le proprie competenze sia le forme istituzionali previste dalla legge per conseguire la massima razionalizzazione e produttività dei servizi pubblici.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 64

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Provincia e la gestione delle entrate e delle spese previste in bilancio sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

Art. 65

Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio Provinciale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori secondo le disposizioni di cui all'art. 234 del T.U. degli EE.LL. ed in base ai criteri stabiliti dal Regolamento di Contabilità.

Art. 66

Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, la Provincia provvede mediante contratti, le cui modalità e procedure sono disciplinate da apposito regolamento.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 67

Disposizioni finali e transitorie

1. L'approvazione del presente Statuto sostituisce tutte le norme previgenti con esso incompatibili.
2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore, in quanto compatibili, fino alla adozione di quelli previsti nello Statuto.